

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

VENERDÌ 14 OTTOBRE 1960

(41^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente FERRARI

INDICE

Disegni di legge:

« Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva » (10 e 279-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 378, 381
CARELLI, <i>relatore</i>	378, 381
CAROLI	381
DE LEONARDIS	381
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	381

« Modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, relativo al contributo dello Stato per opere di irrigazione in Puglia e Lucania » (1121) (D'iniziativa del senatore Ferrari) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	382, 383, 384
DE LEONARDIS	384

MILITERNI, <i>relatore</i>	Pag. 382, 384
RAGNO	382, 383, 384
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	384

« Provvidenze creditizie a favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche » (1250) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	385, 388
CARELLI, <i>relatore</i>	385
DE LEONARDIS	387
DESANA	386, 388
RAGNO	387

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, De Leonardis, Desana, Di Rocco, Fab-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

41ª SEDUTA (14 ottobre 1960)

bri, Ferrari, Galli, Granzotto Basso, Masciale, Merlin, Militerni, Pajetta, Ragno, Ristori e Zaccari.

A norma dell'articolo 31, terzo comma, del Regolamento, è presente il senatore Caroli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

B O L E T T I E R I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva » (10 e 279-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R E L L I, relatore. La Camera dei deputati ha apportato al disegno di legge, approvato a suo tempo dal Senato e risultante dalla fusione di un disegno di legge presentato dal senatore Salari e con un altro di iniziativa governativa, alcuni emendamenti di carattere, per lo più, formale; ed è appunto per questo aspetto formale delle suddette modifiche che il provvedimento è stato ora affidato alla nostra Commissione in sede deliberante.

All'articolo 3 la Camera ha ritenuto opportuno sopprimere, al primo comma, la parola « comune », giudicando più appropriata la semplice dizione « olio d'oliva ». Tre emendamenti sono poi stati apportati all'articolo 8: il primo comma è stato sostituito con un altro in cui alle parole « per ogni quintale » sono state aggiunte le altre « o frazione di quintale »; dopo il secondo comma ne è stato aggiunto un altro e, all'ultimo comma si è ritenuto di dover rendere la norma meno severa portando il reato dalla specie del delitto a quella della contravven-

zione, per cui invece della multa viene prevista un'ammenda.

L'articolo 11 contiene un riferimento ad un riferimento, e pertanto le cifre « 5, 6 e 7 » sono state sostituite con le altre « 8, 9 e 10 »; mentre per quanto riguarda gli articoli 12 e 13 si è avuta un'inversione, per cui l'articolo 13 è divenuto articolo 12.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dei primi due articoli non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

È olio di oliva commestibile l'olio di oliva che contiene non più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico e che, all'esame organolettico, non riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili.

L'olio di oliva commestibile si classifica con le seguenti denominazioni:

1) « olio extra vergine di oliva », riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, che non contenga più dell'1 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna; alla denominazione di « olio extra vergine di oliva » potrà essere aggiunta l'indicazione della provenienza;

2) « olio sopraffino vergine di oliva », riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non più dell'1,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico;

3) « olio fino vergine di oliva », riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non più del 3 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico;

4) « olio vergine di oliva », riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e contenga non più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

Per la denominazione di cui al n. 3) è ammessa una tolleranza del 10 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

Art. 2.

La denominazione di « olio di oliva rettificato » è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile esclusivamente con neutralizzazione con alcali e manipolazioni fisiche.

La denominazione di « olio di sansa di oliva rettificato » è riservata al prodotto, ottenuto da olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato, reso commestibile mediante neutralizzazione esclusivamente con alcali e manipolazioni fisiche.

Gli oli di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non più dello 0,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

Sono considerati non commestibili gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da altri metodi diversi da quelli della neutralizzazione con alcali.

Do lettura del primo comma dell'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

È denominato « olio di oliva » il prodotto ottenuto dalla miscela di oli di oliva vergini con olio di oliva rettificato, purchè non contenga più del 2 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura del secondo comma, non modificato dalla Camera dei deputati:

È denominato « olio di sansa e di oliva » il prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa rettificato con oli di oliva vergini, purchè non contenga più del 3 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 4, 5, 6 e 7 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Ai fini dell'attribuzione delle denominazioni di « olio di oliva rettificato » e di « olio di sansa di oliva rettificato » si intendono:

a) per olio lampante l'olio ottenuto meccanicamente dalle olive, il quale non abbia subito manipolazioni chimiche ed all'esame organolettico riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contenga più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico;

b) per olio lavato l'olio ottenuto dal lavaggio con acqua della sansa di oliva;

c) per olio estratto con solventi l'olio ottenuto dal trattamento della sansa di oliva con solventi.

Art. 5.

È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli oli che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste terrà sistematicamente aggiornato l'elenco ufficiale dei metodi di analisi per la lotta contro le frodi.

È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli olii di cui agli articoli 1, 2 e 3 con denominazione diversa da quella in essi prescritta.

Art. 6.

Si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli olii che si trovano nei magazzini di vendita sia all'ingrosso che al minuto e quelli confezionati ovunque si trovino.

Le denominazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 debbono essere indicate nei documenti commerciali e apposte sui recipienti contenenti gli olii, nei modi e con le forme prescritte nel regolamento approvato con regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

Art. 7.

Fatti salvi gli accordi internazionali, è vietata l'importazione degli olii di oliva rettificati, dell'olio di sansa di oliva grezzo e rettificato, delle miscele di olio di oliva vergine con olii rettificati, dei sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, delle oleine, delle paste di saponificazione nonchè dei saponi in massa.

Do lettura del primo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge è punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma, di cui do lettura, non ha subito modificazioni dalla Camera dei deputati:

Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

Do ora lettura del comma aggiunto, dopo il secondo comma, dalla Camera dei deputati:

Se il fatto è di lieve entità le pene sono diminuite fino alla metà.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'ultimo comma, avendo la Camera dei deputati sostituito la parola « multa » con l'altra « ammenda », risulta così formulato:

Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, la pena è della ammenda sino a lire 300.000.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 9 e 10, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, è punito con l'ammenda fino a lire 1 milione.

Art. 10.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

41ª SEDUTA (14 ottobre 1960)

All'articolo 11 la Camera dei deputati ha sostituito i numeri « 5, 6 e 7 » con gli altri « 8, 9 e 10 ».

Do pertanto lettura dell'articolo nel testo modificato:

Art. 11.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Per quanto riguarda gli articoli 12 e 13, la Camera dei deputati ha operato un'inversione per cui l'articolo 12 è divenuto articolo 13 e viceversa.

Poichè nessuno fa osservazioni, do lettura di tali articoli:

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli olii di oliva commestibili importati dall'estero.

Art. 13.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

È abrogato il decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

C A R O L I . Sono autorizzato a trasmettere oralmente alla Commissione il parere testè emesso dalla 2ª Commissione sul disegno di legge:

« La Commissione di giustizia rileva, per la parte di sua competenza, l'inopportunità delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 8 circa il limite della pena, che — a suo avviso — avrebbe invece dovuto essere inasprita; comunque, rendendosi conto dell'urgenza del provvedimento, e non avendo altri motivi di opposizione, la suddetta Commissione esprime parere favorevole ».

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

C A R E L L I , *relatore*. Essendosi finalmente raggiunto lo scopo tanto lungamente perseguito, è nostro vivo desiderio congratularci con l'onorevole Sottosegretario di Stato, il quale ha dato a suo tempo il via per questa particolare iniziativa che sarà sicuramente più che benefica nei riguardi dell'attività commerciale e produttiva del settore oleario.

P R E S I D E N T E . Aggiungo a quelle dell'intera Commissione anche le mie personali congratulazioni per l'approvazione del provvedimento, in favore del quale tutti voi sapete quanto io abbia lottato.

D E L E O N A R D I S . A nome della mia parte politica esprimo il mio compiacimento per l'approvazione di un disegno di legge la cui importanza è innegabile.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ringraziando vivamente tutti gli onorevoli senatori e, in particolare, il relatore senatore Carelli per l'appassionato contributo che ha portato alla discussione ed all'approvazione del disegno di legge, esprimo l'augurio che esso possa rappresentare un ulteriore passo avanti per l'agricoltura italiana, nell'interesse dei consumatori e di tutta l'economia nazionale.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ferrari: « Modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, relativo al contributo dello Stato per opere di irrigazione in Puglia e Lucania » (1121)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ferrari: « Modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, relativo al contributo dello Stato per opere di irrigazione in Puglia e Lucania ».

Come i colleghi, ricordano, la discussione del provvedimento — iniziata il 12 ottobre — era stata rinviata su richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, dopo la presentazione, da parte del senatore De Leonardis, di un emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico.

MILITERNI, relatore. L'articolo sostitutivo proposto dal senatore De Leonardis era così formulato:

« L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, è sostituito dal seguente:

” Il sussidio dello Stato per opere inerenti all'irrigazione o trasformazione di competenza privata non può essere superiore al 55 per cento del totale della spesa per tutte le opere previste.

Esso viene elevato ad un massimo del 65 per cento ove si tratti di piccole aziende; ed in ogni caso quando le opere siano di particolare onerosità.

Se le opere previste dal primo comma del presente articolo vengono eseguite da consorzi o da cooperative tra coltivatori diretti, particolarmente se l'ente consortile o cooperativo è costituito per l'utilizzazione di acque di pozzi già trivellati dall'ente di irrigazione, o che in seguito l'ente stesso andrà a perforare, i sussidi dello Stato innanzi previsti saranno dell'80 per cento della spesa totale per le opere di irrigazione e trasformazione

da eseguire, elevabili all'85 per cento ove queste opere siano di particolare onerosità ” ».

Ora, avendo rilevato con il collega De Leonardis come nel secondo comma dell'articolo sostitutivo fosse contenuta, più che un criterio normativo, una raccomandazione che poteva anche essere rinviata alla fase esecutiva del provvedimento, abbiamo concordato insieme una nuova formulazione dell'emendamento.

Anzitutto l'articolo unico dovrebbe conservare la sua dizione originaria, salvo alcune lievi modifiche consistenti nella sostituzione della parola « sussidio » con l'altra « contributo », nonché nella sostituzione delle parole « 45 per cento » con le altre « 50 per cento » e delle parole « 60 per cento » con le altre « 65 per cento »; quindi verrebbe aggiunto all'articolo il seguente comma: « Il contributo è elevabile sino all'85 per cento qualora si tratti di opere eseguite da consorzi di proprietari o da cooperative di produttori ».

Quest'ultima norma avrebbe soprattutto lo scopo di incentivare la cooperazione e l'unione, nel Mezzogiorno, dove il fenomeno associativo stenta ad affermarsi.

Ritengo che il suddetto emendamento, sul quale è d'accordo anche l'illustre proponente del disegno di legge, possa senz'altro incontrare l'approvazione della Commissione.

RAGNO. Pur essendo in linea di massima favorevole al provvedimento, desidero fare alcuni rilievi.

La finalità che il disegno di legge persegue è quella di incoraggiare, di spronare, i piccoli proprietari a trasformare i terreni da siccitosi in irrigui mediante il reperimento di acque dal sottosuolo; operazione questa che implica spese non indifferenti. Ora io mi chiedo: si fa veramente l'interesse di tutti questi piccoli produttori, agevolandoli così come il provvedimento si propone, o non si produce loro, piuttosto, un danno?

Mi spiego: nel caso di consorzi e di cooperative sono perfettamente d'accordo sulla concessione, da parte dello Stato, di contributi anche elevati; ma nel caso di privati bisogna considerare la questione sotto un

aspetto alquanto diverso. È noto che, nella progettazione di lavori dati in appalto e nella stesura dei relativi preventivi, si tiene sempre conto dei criteri cui la pubblica Amministrazione si ispira per la concessione di finanziamenti; accade infatti, il più delle volte, che, non raggiungendo i vari concorrenti un accordo, si verificano sui prezzi preventivati ribassi oltre il 30 per cento. Aggiungendo a questi ribassi gli interessi passivi e l'ammortamento — le imprese concorrenti devono infatti depositare una cauzione — ecco gli sconti suddetti raggiungere addirittura il 50 per cento ...; a questo punto, due sono le ipotesi: o ha errato chi ha preparato il progetto, o ruba chi deve eseguire i lavori! Ora questo deve indurci a pensare che, quando esageriamo con i contributi, finiamo per porre l'intero ammontare delle spese effettive a carico dello Stato.

Ma tutto ciò potrebbe ancora rappresentare il male minore, ed avere un senso, se lo Stato potesse realmente progettare un'organica sistemazione di questi comprensori irrigui. Qui invece si finisce solo, secondo me, per creare un gran disordine.

Anzitutto, come la Commissione sa, le acque sono tutte demaniali, e per la loro utilizzazione è quindi necessaria un'autorizzazione; in secondo luogo, per ogni escavazione è necessario il preventivo parere del Genio civile e, inoltre, esistono delle zone di rispetto. Non tutte le zone, infine, posseggono un quantitativo d'acqua sufficiente per il fabbisogno dei vari terreni; può quindi anche accadere che i piccoli proprietari di una determinata zona dopo aver scavato, con il nostro incoraggiamento, cinquanta o sessanta pozzi, non abbiano fatto altro che prodursi un danno reciproco. È evidente, infatti, che l'esistenza di un pozzo redditizio induce a scavarne, a monte e a valle, parecchi altri, uno dei quali resterà fatalmente senza acqua; a meno che noi non si voglia giungere al di sotto del livello del mare, ottenendo dell'acqua salmastra e che non può assolutamente essere usata per l'irrigazione.

Come dicevo in principio, quindi, per poter facilitare uno sfruttamento razionale delle acque noi dovremmo limitarci a stabilire dei criteri di modesto incoraggiamento per i pri-

vati. Tra l'altro sappiamo che nel passaggio dalla coltura di terreno siccitoso a quella di terreno irriguo il reddito aumenta enormemente; e non è giusto, a mio parere, che si debba raggiungere il maggior vantaggio col minore impiego di mano d'opera e di capitale. Stabilito infatti il contributo dello Stato nel 50 per cento, un pozzo costruito in economia verrebbe fatto interamente mediante la suddetta sovvenzione!

Sarebbe invece bene, ripeto, facilitare attraverso i contributi i consorzi e le cooperative; grazie a questi la distribuzione dell'acqua avverrebbe razionalmente e con una spesa infinitamente minore, potendosi raggiungere lo scopo con un solo grande pozzo invece che con venti pozzi di portata minore. Senza dire che, laddove sia necessario l'impiego di energia elettrica, l'esercizio dei pozzi diventa onerosissimo — circa 1.200 lire per un'ora d'acqua — grazie al monopolio dell'energia elettrica di cui è vittima in modo particolare la Sicilia. È un problema, quest'ultimo, che il Governo non ha mai inteso risolvere, nonostante ci si batta da tanti anni perchè vengano ridimensionati una volta per sempre i prezzi.

Ad ogni modo, ripeto ancora una volta, la Commissione dovrebbe orientarsi in questo senso: dare un deciso impulso alle opere d'irrigazione eseguite da consorzi e cooperative di proprietari — consorzi e cooperative di una certa consistenza, naturalmente, altrimenti finirebbero per riunirsi due o tre persone ottenendo il sussidio, con grave danno per gli esclusi — e mantenere entro limiti modesti il contributo in favore dei singoli. Ciò allo scopo precipuo di evitare l'affollarsi di pozzi e la conseguente dispersione di acque.

P R E S I D E N T E . L'Ente irrigazione in tanto autorizza l'escavazione d'un pozzo in quanto non pregiudichi quelli già esistenti.

R A G N O . Io non sto parlando solo della Puglia e della Lucania. Il problema è di carattere generale poichè in Italia, in materia di regolamentazione idrica, esiste il caos; e pur non essendo tale materia di competenza del Ministero dell'agricoltura, questo è chia-

mato egualmente in causa per quanto attiene alle acque di irrigazione, settore nel quale va riportato al più presto l'ordine.

Comunque, limitatamente alle due regioni in questione, ho espresso il mio pensiero: i contributi per i privati vengano limitati, a meno che non si tratti di opere per le quali sia richiesta una spesa non indifferente; e vengano invece agevolati al massimo grado i consorzi e le cooperative in modo che i piccoli proprietari si sentano incoraggiati ad unirsi. Solo in tale maniera si renderà possibile un'effettiva sistemazione di questo comprensorio irriguo.

P R E S I D E N T E . Come la Commissione sa, il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, è la legge istitutiva dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Tale Ente fu istituito per condurre studi sull'esistenza o meno e sulla distribuzione delle acque in Puglia e in Lucania; e, in conseguenza dei suddetti studi, esistono oggi quattrocento e più pozzi, costati all'Ente dai quattro ai sei milioni ciascuno, che non vengono sfruttati. Ognuno di questi pozzi potrà avere una portata d'acqua dai dieci ai venti litri al secondo, per una profondità che va dai cento ai duecento metri.

R A G N O . E tanta acqua non è stata sfruttata? Allora è veramente indispensabile favorire i consorzi e le cooperative!

P R E S I D E N T E . Solo l'Ente, in seguito agli studi condotti in merito, può sapere quale pozzo può essere potabile o comunque suscettibile di sfruttamento. Lungo il mare, ad esempio, vi sono acque salate, che bisogna sapere come emungere: emunte per un'ora danno acqua potabile; successivamente danno acqua salata. Per questa ragione il Genio civile concede anzitutto una licenza provvisoria e solo in seguito quella definitiva.

È dunque necessaria una disciplina, quella cioè che l'Ente impone ai privati i quali abbiano ottenuto la licenza; ma è necessario anche l'ingente contributo che il provvedimento tende a predisporre. Un pozzo viene a costare, dicevamo, dai quattro ai sei milioni;

per potervi condurre l'energia elettrica occorrono poi dai tre ai cinque, sei milioni... E tutto ciò per irrigare dieci, venti o, al massimo, trenta ettari di terreno. Ora io mi chiedo se possa convenire, anche alle stesse cooperative, affrontare spese di questo genere; ed è per tale particolare onerosità che si è pensato di concedere un contributo, quantomeno, adeguato.

D E L E O N A R D I S . A mio avviso il fatto di essere finalmente riusciti ad ottenere l'acqua, in quei territori, è importantissimo; ed è innegabile che si siano spesi miliardi per i pozzi in questione i quali restano ora inutilizzati. Proprio per permettere l'utilizzazione, dunque, noi vogliamo ora favorire i consorzi.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Ministero dell'agricoltura, in linea di massima, è favorevole al disegno di legge in discussione per gli scopi che esso si prefigge; siamo, infatti, tutti convinti del fatto che senza adeguate opere di irrigazione è vano parlare di miglioramento della nostra economia agraria. Il Ministero, inoltre, è favorevole anche perchè il disegno di legge troverebbe la sua pratica applicazione in una zona particolarmente povera, ma nello stesso tempo particolarmente suscettibile di trasformazioni feconde per la nostra agricoltura.

Prega, tuttavia, la Commissione di accettare una modifica di lievissima portata al secondo comma concordato dai senatori De Leonardis e Militerni. La modifica consiste nel diminuire il contributo dello Stato dall'85 all'80 per cento.

M I L I T E R N I , *relatore*. Il senatore De Leonardis ed io non abbiamo nulla in contrario ad accettare la modifica suggerita dal Sottosegretario di Stato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti gli emendamenti concordati dal relatore senatore Militerni e dal senatore De Leonardis tendenti a sostituire nell'ar-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

41ª SEDUTA (14 ottobre 1960)

ticolo unico la parola « sussidio » con l'altra « contributo » e il periodo « 45 per cento della spesa e sino al 60 per cento » con l'altro « 50 per cento della spesa e sino al 65 per cento ».

(È approvato).

Metto ai voti, inoltre, l'emendamento concordato dai senatori Militerni e De Leonardi, con la modifica suggerita dal Sottosegretario di Stato ed accettata dai proponenti, tendente ad aggiungere un comma del seguente tenore: « Il contributo è elevabile sino all'80 per cento qualora si tratti di opere eseguite da consorzi di proprietari o da cooperative di produttori ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, è sostituito dal seguente:

” Il contributo dello Stato per opere inerenti alla irrigazione e trasformazione di competenza privata può essere elevato sino al 50 per cento della spesa e sino al 65 per cento ove si tratti di piccole aziende, oppure quando le opere siano di particolare onerosità.

Il contributo è elevabile sino all'80 per cento qualora si tratti di opere eseguite da consorzi di proprietari o da cooperative di produttori ” ».

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze creditizie a favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche » (1250) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Mi è pervenuta la richiesta di voler procedere ora alla discussione del seguente disegno di legge, non iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta: « Provvidenze creditizie a favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali

calamità naturali ed avversità atmosferiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Se la Commissione è d'accordo, in accoglimento di questa richiesta, applicando per analogia gli articoli 57 e 53 del Regolamento, porrei in discussione il disegno di legge.

Poichè non vi sono osservazioni, debbo ritenere che la Commissione approvi la richiesta all'unanimità.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

C A R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione si manifesta quanto mai opportuno in quanto stabilisce, integrando le facoltà ed i benefici già concessi dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, che sui prestiti che saranno effettuati, per gli scopi previsti dalla citata legge n. 739, direttamente dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, lo Stato può concedere il proprio contributo nella misura annua costante del 3 per cento e del 3,90 per cento, per i prestiti erogati agli imprenditori agricoli o ai coltivatori diretti.

In tal modo, il tasso d'interesse a carico dei beneficiari si ridurrà rispettivamente al 3 per cento e all'1,50 per cento.

Il disegno di legge è stato proposto per colmare una lacuna verificatasi nell'applicazione pratica della legge 21 luglio 1960, n. 739, in quanto le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 1 della citata legge sono state fino ad oggi del tutto trascurate. Tale comma recita: « Possono essere altresì concessi contributi per la sostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti ».

Praticamente si è verificato che sono state chieste agli uffici periferici notizie relativamente a questi prestiti, dal Ministero, Direzione generale per i miglioramenti fondiari, solo per quanto riguarda i punti a), b) e c) dell'articolo 1, senza considerare affatto il secondo comma sopra ricordato.

Vorrei solo fare una osservazione; a me pare che la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, là dove è detto

« può essere concesso » possa dar luogo a qualche incertezza nell'interpretazione; ragion per cui non sarebbe male sostituire le parole « può essere concesso » con le altre « è concesso ».

A mio avviso, il disegno di legge in discussione è veramente estensivo e viene a colmare la grave lacuna determinatasi nell'applicazione della legge n. 739, in quanto, ripeto, tale legge non si riferirebbe solo alla ricostruzione di fabbricati e manufatti, alla ricostituzione di scorte vive danneggiate o distrutte, ma anche e soprattutto alla ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti, i quali costituiscono sempre l'essenza stessa della vita economica di una azienda.

Pregherei, inoltre, il Sottosegretario di Stato di voler intervenire presso gli Istituti di credito e presso il Ministero perchè, nell'interpretazione del provvedimento, si segua il principio della più larga estensione delle concessioni da esso previste, e nel medesimo tempo, di voler dare disposizione agli organi centrali perchè l'elenco delle aziende e delle zone danneggiate venga richiesto direttamente agli uffici interessati delle zone colpite, e non agli organi finanziari.

Infatti, nessun invito del genere è stato rivolto, ad esempio, alla mia regione, le Marche, che pure è stata ripetutamente colpita da alluvioni e nubifragi dimenticati ben presto per il verificarsi di altre eccezionali calamità in altre zone del Paese; ma, a mio parere, i danni passati non devono essere dimenticati di fronte a danni più recenti!

Con questa preghiera all'onorevole Sottosegretario di Stato concludo il mio intervento compiacendomi con il Ministro del disegno di legge ed esprimendo al riguardo voto favorevole.

D E S A N A . Mi associo completamente a quanto ha ora dichiarato il senatore Carrelli, sia nell'auspicare l'estensione dei criteri contemplati nel disegno di legge, sia per ribadire ancora quanto ho già detto altra volta, e cioè che la legge n. 739, essendo apparsa nel periodo di Ferragosto, ha avuto dei riflessi diversi nelle varie zone d'Italia.

Si è verificato, infatti, che molti uffici periferici, non del Ministero dell'agricoltura, ma di quello delle finanze, erano chiusi per ferie, per cui vi sono state notevoli difficoltà per l'espletamento delle pratiche; così, ad esempio, nella mia provincia, poichè i funzionari del Ministero delle finanze erano in vacanza, i rapporti richiesti dal Ministero stesso sono stati inviati con un certo ritardo.

Vi sono comuni, come ad esempio quello di Villadeati, in provincia di Alessandria, in cui si sono verificate scene di disperazione di contadini di fronte alla rovina dei propri vigneti; ora non vorrei che, per il fatto che i rapporti sono arrivati al Ministero in ritardo, non venissero applicate ad essi le disposizioni contenute nel provvedimento; se si arrivasse a questo presenterei una mozione in Aula!

Non faccio del campanilismo, ma devo rilevare che i comuni di cui ho parlato confinano con le provincie di Asti e di Cuneo, dove, invece, pare che la legge n. 739 sia già stata applicata.

Ora, rientrando nell'ambito del disegno di legge in discussione, vorrei raccomandare al Ministero dell'agricoltura di cogliere l'occasione dell'approvazione di tale provvedimento che viene ad integrare la legge n. 739 per creare uno strumento di carattere permanente, come è stato già auspicato per la distillazione dei vini, il quale consenta al Ministero di intervenire tempestivamente, per far fronte alle conseguenze delle avversità atmosferiche e delle calamità naturali. In proposito, già l'anno scorso il senatore Militeri ed io avevamo auspicato un così detto fondo anti-congiunturale, che fosse permanentemente messo a disposizione dal bilancio dell'agricoltura per finanziare la legge n. 739, in quanto ritenevamo che se ogni volta che si fosse verificata una calamità eccezionale si fosse dovuto provvedere caso per caso con singole leggi, non avremmo mai avuto a nostra disposizione strumenti perfetti ed efficienti.

Rivolgo, pertanto, al Ministero la più viva raccomandazione perchè, partendo dal disegno di legge oggi al nostro esame, che, a mio avviso, è formulato abbastanza bene, sia

apprestato questo fondo anticongiunturale permanente, in modo da eliminare tutte quelle prestazioni affrettate degli organi periferici che possono creare illusioni e discriminazioni, anche se non volute, effettivamente esistenti.

D E L E O N A R D I S . Data l'urgenza che presenta il disegno di legge, dichiaro che il Gruppo cui appartengo darà ad esso voto favorevole.

Nello stesso tempo sono d'accordo col senatore Carelli, ma trovo opportuno che egli non abbia proposto un emendamento formale, evitando così il ritorno del provvedimento alla Camera.

Ma, a mio parere, la lacuna vera e profonda del disegno di legge è rappresentata dal fatto che la concessione del prestito è fatta sotto la responsabilità degli Istituti bancari, i quali, come è logico, chiederanno sicuramente quelle garanzie che ogni Istituto bancario chiede in queste occasioni; il che appare chiaramente dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 2, là dove è detto: «... restando gli Istituti ed Enti medesimi responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi di cui al richiamato articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739».

Una vera garanzia da parte dello Stato manca; il prestito è sempre dato sotto la responsabilità degli Istituti bancari e questo comporta la richiesta di garanzie, specialmente da parte di Istituti tradizionali come il Banco di Napoli, che, in definitiva, in tale materia è quello che fa testo.

Ed è noto come i piccoli coltivatori, e particolarmente coloro che dovranno riprendere le coltivazioni, si troveranno nella condizione di non poter offrire tale garanzia e quindi di fronte a difficoltà insuperabili per l'ottenimento dei prestiti.

R A G N O . E se l'Istituto trova, ad esempio, completamente ipotecata la proprietà costituita in garanzia?

D E L E O N A R D I S . È proprio per questa ragione che non possiamo accettare che il prestito venga effettuato a condizioni normali.

Dobbiamo quindi raccomandare al Ministro che si effettuino particolari interventi sugli istituti in questione, in considerazione del fatto che i prestiti di cui discutiamo servono a permettere la ripresa dell'attività agricola.

Sono state anche fatte concessioni di grano, ma non di grano da semina, mentre i coltivatori sono alla ricerca disperata appunto di grano da seminare, di concimi e così via.

Ora, trovandoci noi a discutere nell'ambito della legge n. 739, ed essendo stati proposti a tale legge dei perfezionamenti, sarà bene esaminare tutte le lacune in essa contenute. Il collega Desana faceva dianzi presenti le differenze tra zona e zona, ed io desidero precisare che tali differenze sono sorte appunto in conseguenza di alcune norme stabilite con la legge in questione. Quando, infatti, sono stati divisi i compiti tra Ispettorati agrari ed Intendenze di finanza, stabilendosi che i contributi in conto capitale nelle spese occorrenti per le aziende agricole danneggiate sarebbero stati concessi, come recita l'articolo 1 della legge suddetta, «nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministero per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per il tesoro», si è dato inizio ad una interferenza tra due Enti; ragione per cui in alcune zone ha operato solo l'Intendenza di finanza — per la parte di sua competenza, e cioè per le esenzioni fiscali — ed in altre solo l'Ispettorato agrario, per la concessione di contributi. Rare volte sono stati raggiunti accordi tra i suddetti Enti, e sempre in seguito ad agitazioni, a manifestazioni di contadini di una certa imponenza.

D'altronde i decreti vengono emanati in seguito ad esami effettuati sulle particelle catastali, mentre dovrebbe essere invece permesso a tutti i danneggiati di far presenti i danni subiti. È questo un altro difetto essenziale della legge attualmente in vigore; difetto attribuibile, come gli altri, alla scarsità di contributi a fondo perduto.

Ora, poichè i contributi in conto capitale sono invece efficienti e rappresentano effettivamente un aiuto per il piccolo e medio coltivatore, approviamo pure il disegno di legge; ma senza trascurare di raccoman-

dare al Ministro che sia fatto in modo di trasformare veramente la legge n. 739 in quel fondo di solidarietà nazionale di cui tante volte si è parlato.

D E S A N A . Il difetto essenziale della legge n. 739 è a mio avviso, rappresentato da quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 9: « Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria, con la collaborazione, ove occorra, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste ».

Il rapporto dell'Ispettorato agrario deve essere un documento impegnativo, non avere luogo « ove occorra »! In provincia di Alessandria, ad esempio, l'Amministrazione finanziaria esegue i rilievi con l'esclusione dei boschi, mentre la verifica va eseguita calcolando la percentuale su tutto il prodotto lordo vendibile dell'azienda; altrimenti si giunge facilmente a delle sperequazioni tra Provincia e provincia. Infatti nelle Province di Asti e di Cuneo, dove è stato seguito un altro criterio, l'Ispettorato agrario, ricevuto ufficialmente e accettato il rapporto dell'Intendenza di finanza, ha individuato attraverso le particelle catastali i danni, effettuando poi, per quanto atteneva alle domande dei singoli, le visite necessarie per rendersi effettivamente conto dell'esistenza dei danni denunciati. Non esiste contraddizione tra le due procedure ma connessione.

P R E S I D E N T E . Le osservazioni degli onorevoli colleghi sono indubbiamente esatte, ed invito il Sottosegretario di Stato a volerne tenere conto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sui prestiti concessi dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario con proprie disponibilità a favore di aziende agricole che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5

della legge 21 luglio 1960, n. 739, e per gli scopi in esso previsti, può essere concesso un contributo dello Stato della misura annua costante del 3 per cento e del 3,90 per cento in modo da ridurre rispettivamente al 3 per cento ed all'1,50 per cento a scalare il tasso d'interesse a carico delle ditte prestatarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della legge medesima per operazioni ad ammortamento quinquennale a rata costante alle quali è esteso il beneficio della riduzione del bollo sulle cambiali contemplato al sesto comma dell'articolo 16 della legge predetta.

I prestiti di cui al precedente comma sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(È approvato).

Art. 2.

Il contributo dello Stato previsto al precedente articolo sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in annualità o semestralità anticipate agli Istituti ed Enti mutuanti a decorrere dal 1° dicembre 1960 sulla base di elenchi mensili dagli stessi prodotti, restando gli Istituti ed Enti medesimi responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi di cui al richiamato articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Ciascuna annualità o semestralità di rimborso dei prestiti con i relativi interessi sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni.

Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicabili le disposizioni contenute nella citata legge n. 1760.

(È approvato).

Art. 3.

Per la concessione del contributo statale di cui all'articolo 1 della presente legge, a favore delle aziende agricole danneggiate da

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)41^a SEDUTA (14 ottobre 1960)

calamità naturali e da avversità atmosferiche verificatesi anche posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzata la spesa di lire un miliardo in ragione di lire 200 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si fa fronte mediante corrispondente aliquota del provento relativo all'arrotondamento a lire cento delle frazioni minori di lire cento nella liquidazione delle imposte di registro.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari